

## **REGOLAMENTO DI FOGNATURA**

	<b>CAPO 1</b>	<b>Definizioni</b>
1	Definizioni	
	<b>CAPO 2</b>	<b>Principi d'erogazione del Servizio e finalità</b>
2	Principi d'erogazione del servizio	
3	Finalità	
	<b>CAPO 3</b>	<b>L'allacciamento</b>
4	Competenze e punto di consegna	
5	Obbligo d'allacciamento	
6	Domanda d'allacciamento ed autorizzazione allo scarico	
7	Proprietà delle opere di fognatura	
8	Esecuzione delle opere d'allacciamento e relative spese	
9	Allacciamento alla rete fognaria	
10	Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale	
11	Insedimenti temporanei	
12	Caratteristiche costruttive degli allacciamenti	
13	Manutenzione, pulizia e riparazione degli allacciamenti e altri obblighi	
14	Pericoli nel caso di lavori agli impianti di scarico	
15	Qualità delle acque di scarico	
	<b>CAPO 4</b>	<b>La rete fognaria</b>
16	Danni alla rete fognaria	
17	Prescrizioni per lo scarico e limiti all'utilizzo	
	<b>CAPO 5</b>	<b>Le acque meteoriche</b>
18	Gestione delle acque meteoriche	
19	Divieto di lavaggio di autoveicoli e macchinari	
20	Smaltimento di acque da cantieri	
	<b>CAPO 6</b>	<b>Contratto, misura, tariffe e fatturazione</b>
21	Contratto e misura	
22	Lecture	
23	Il recesso dal contratto	
24	Tariffe del servizio di fognatura e depurazione e fatturazione	
25	Prestazioni accessorie	
26	Decorrenza e termine dell'obbligo di pagamento	
27	Fatturazione e riscossione	
28	Doveri e responsabilità	
	<b>CAPO 7</b>	<b>Modalità d'erogazione del servizio</b>
29	Modalità d'erogazione del servizio	
	<b>CAPO 8</b>	<b>L'impianto interno</b>
30	L'impianto interno	

<b>31</b>	Accesso all'impianto interno	
	<b>CAPO 9</b>	<b>Standard di qualità</b>
<b>32</b>	Criteri	
<b>33</b>	Standard di qualità	
	<b>CAPO 10</b>	<b>Disposizioni transitorie, generali e finali</b>
<b>34</b>	Adeguamento degli allacciamenti ed impianti esistenti	
<b>35</b>	Disposizioni generali	
<b>36</b>	Modifiche al regolamento	
<b>37</b>	Disposizioni finali	
<b>38</b>	Sanzioni	
<p>Il servizio di FOGNATURA è gestito con decorrenza 01.01.2001 dalla S.E.A.B. – Servizi Energia Ambiente Bolzano Spa., società a totale capitale pubblico, costituita ai sensi dell'art. 44 c.15 della L.R. 1/93, come sostituito dall'art. 10 della L.R. 10/98.</p>		
<b>CAPO I</b>		
<b>DEFINIZIONI</b>		
<b>1</b>	<b>Definizioni</b>	
	1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:	
	<b>scarico:</b>	<b>qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue domestiche, industriali o urbane, effettuata nelle acque superficiali e sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, in rete fognaria e in impianti di depurazione di acque reflue urbane; sono escluse dalla nozione di scarico le immissioni delle acque di cui agli articoli 42, 44, 46 e 49 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, di seguito denominata legge provinciale</b>
	acque di scarico	tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
	<b>acque reflue domestiche</b>	<b>acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, nonché da insediamenti produttivi che diano origine a scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all'allegato L della legge provinciale n. 08/02 e s.m.i.</b>
	acque reflue industriali	qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali, artigianali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento
	<b>acque reflue urbane</b>	<b>il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato</b>
	acque meteoriche e di lavaggio/dilavamento di aree esterne, di seguito denominate acque meteoriche	le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici quali quelle di piazzali, tetti, strade e simili e che defluiscono in acque superficiali, reti fognarie o nel suolo
	<b>acqua di prima pioggia</b>	<b>i primi 5 mm dell'evento piovoso, ove si stabilisce che tale valore si raggiunga in 15 minuti</b>

1 abitante equivalente (a.e.):	carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;
<b>rete fognaria pubblica</b>	<b>sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane di proprietà pubblica, di seguito rete fognaria</b>
fognatura mista	la rete fognaria adibita a raccogliere, nella medesima canalizzazione, le acque meteoriche e le acque reflue
<b>fognatura separata</b>	<b>la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia (fognatura acque bianche), l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (fognatura acque nere)</b>
impianto di pretrattamento	impianto atto a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella rete fognaria, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici, quali ad esempio i separatori di grassi conformi alla norma tecnica UNI EN 1825, gli impianti di separazione per liquidi leggeri (ad esempio olio minerale e benzina) conformi alla norma tecnica UNI EN 858, gli impianti di neutralizzazione e simili
<b>pozzetto di ispezione</b>	<b>manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione in rete fognaria o in altri punti prescritti dal Gestore del servizio di pubblica fognatura</b>
allacciamento	condotta per lo scarico delle acque reflue e meteoriche degli immobili e degli insediamenti fino al punto di consegna nella rete fognaria;
<b>punto di consegna</b>	<b>punto in cui la condotta di allacciamento si innesta nella rete fognaria pubblica; tale punto viene stabilito dal Gestore della rete fognaria, di seguito Gestore</b>
titolare dell'allacciamento	il titolare dell'insediamento o dell'attività che genera lo scarico (il proprietario dell'immobile nel caso di scarico singolo, l'amministratore di condominio, il titolare dell'attività nel caso di scarico di acque reflue industriali, ecc)
<b>rete fognaria primaria per acque meteoriche</b>	<b>sistema di condotte e canali destinati alla raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche e di scarico, con parametri entro i limiti previsti dalla legge, in acque superficiali</b>
rete secondaria per acque meteoriche	Sistema di condotte e caditoie che permettono la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche stradali alla rete primaria
<b>Gestore</b>	<b>il Comune oppure o l'azienda di diritto pubblico o privato che provvede a garantire tutte le attività necessarie alla gestione delle reti di raccolta e convogliamento delle acque reflue e meteoriche</b>
<b>CAPO 2 PRINCIPI D'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E FINALITÀ'</b>	
<b>2</b>	<b>Principi d'erogazione del servizio e finalità</b>
	1. Il Gestore si impegna ad erogare il servizio secondo i principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, regolarità, diritto d'informazione e partecipazione del cliente e secondo gli standard di qualità definiti;

	<p>2. Il Gestore si impegna a gestire il servizio ed a realizzare e proporre investimenti che perseguano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La tutela delle falda di Bolzano quel fondamentale risorsa idrica ed in generale i corpi idrici superficiali e profondi;</li> <li>- Il mantenimento della separazione di acque reflue e acque meteoriche ed incentivarne la separazione;</li> <li>- Garantire un servizio di gestione delle reti nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nella massima sicurezza d'esercizio e utilizzando le migliori tecnologie a disposizione.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Finalità</b>
	<p>Il presente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, di seguito denominato Regolamento del servizio di fognatura, ha per finalità e disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le caratteristiche tecniche degli allacciamenti alla rete fognaria;</li> <li>b) i limiti all'utilizzo e le condizioni per lo scarico delle acque reflue;</li> <li>c) la manutenzione degli allacciamenti;</li> <li>d) l'obbligo di allacciamento e l'accesso per il controllo;</li> <li>e) il pretrattamento delle acque di scarico;</li> <li>f) le prescrizioni inerenti alla gestione delle acque meteoriche;</li> <li>g) i provvedimenti sostitutivi.</li> </ul>
<p><b>CAPO 3</b> <b>L'ALLACCIAMENTO</b></p>	
<b>4</b>	<b>Competenze e punto di consegna</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nel Piano generale di smaltimento delle acque (PGA) di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia del 21 gennaio 2008, n. 6, di seguito denominato regolamento di esecuzione, è delimitato il territorio servito dalla rete fognaria;</li> <li>2. La costruzione e l'esercizio di tutti i manufatti della rete fognaria, coincidenti con le opere d'urbanizzazione primaria, sono a carico del Gestore o dell'Ente territoriale competente per l'urbanizzazione;</li> <li>3. Il punto di consegna è la sezione d'innesto dell'allacciamento direttamente nella rete fognaria o attraverso il pozzetto d'ispezione o direttamente nella tubazione fognaria tramite un pezzo speciale;</li> <li>4. La costruzione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti alla rete fognaria fino al punto di consegna sono di diretta competenza e responsabilità del titolare dell'allacciamento.</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Obbligo di allacciamento</b>
	<p>1. Gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere allacciati alla rete fognaria, se distano meno di 200 m dalla stessa e se ciò è possibile in base alle pendenze ed alla morfologia dei terreni di sedime. L'obbligo di allacciamento sussiste inoltre nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) scarichi che distano più di 200 m e che possono allacciarsi con tubazione in pendenza, nei casi in cui non vengono superate le seguenti distanze dalla rete fognaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 250 m con un numero di a.e. compreso tra 51 e 100;</li> <li>2) 300 m con un numero di a.e. compreso tra 101 e 200;</li> <li>3) 400 m con un numero di a.e. superiore a 200;</li> </ul> </li> <li>b) scarichi posti ad una quota più bassa rispetto alla rete fognaria, qualora la differenza di quota sia inferiore a 20 m e non vengano superate le seguenti distanze dalla rete fognaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 50 m con un numero di a.e. inferiore a 50;</li> <li>2) 100 m con un numero di a.e. compreso tra 51 e 100;</li> <li>3) 150 m con un numero di a.e. compreso tra 101 e 200;</li> </ul> </li> </ul>

- 4) 200 m con un numero di a.e. superiore a 200;
- c) scarichi per i quali sono necessarie opere straordinarie, quali attraversamenti e sottopassi di torrenti, fiumi, autostrade ecc., soltanto se l'allacciamento è tecnicamente ed economicamente sostenibile.
2. Quali punti di riferimento per stabilire la differenza di quota vanno assunti la quota di rigurgito della fognatura pubblica in corrispondenza dell'allacciamento, che di norma è la quota della strada, e la quota zero dell'edificio.

**6 Domanda d'allacciamento ed autorizzazione allo scarico**

1. La domanda d'allacciamento alla rete fognaria e la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche va presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia o DIA sia per la realizzazione di nuovi edifici che la demolicostruzione, ristrutturazione di edifici esistenti. Il parere sulla domanda è vincolante per il rilascio della concessione edilizia ove prevista. Nel caso in cui il progetto riguardi il solo allacciamento o sue modifiche, la domanda di allacciamento va presentata prima dell'inizio lavori direttamente al Gestore almeno 60 gg. prima dell'inizio dei lavori.
2. Nel caso in cui la domanda riguardi il solo allacciamento alla rete fognaria, la domanda va presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori.
3. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
- a) documentazione tecnica, da presentare in duplice copia, dei manufatti d'allacciamento, comprende:
- 1) Relazione tecnica;
  - 2) L'estratto mappa con l'elenco proprietari in scala adatta riportante il tracciato delle condotte di allacciamento;
  - 3) la planimetria di dettaglio in scala adatta della copertura, del piano terra e di tutti i piani interrati riportante sia per le acque nere che per le acque meteoriche i seguenti elementi: tracciati, pozzetti, eventuali pompe, valvole di non ritorno, eventuali impianti di pretrattamento, pozzi perdenti, fosse drenanti;
  - 4) Il profilo longitudinale delle condotte di allacciamento compreso le colonne montanti (fino sopra il tetto).
- b) assenso dei proprietari qualora l'allacciamento venga realizzato su fondi altrui o qualora esso venga eseguito attraverso una condotta di allacciamento esistente.
4. Il Comune rilascia l'autorizzazione ad eseguire i lavori in base al parere vincolante del Gestore sulla domanda d'allacciamento e/o sul sistema di smaltimento delle acque reflue. Tale parere deve essere emesso entro 15 gg. lavorativi dalla presentazione della domanda.
5. Almeno 7 gg prima dell'inizio dei lavori d'allacciamento il titolare ne da comunicazione al Gestore.
6. Il Gestore può in ogni momento eseguire attività di controllo e vigilanza durante la realizzazione dell'allacciamento.
7. In seguito al completamento dei lavori il titolare dell'allacciamento presenta domanda di collaudo e d'autorizzazione allo scarico, allegando:
- la dichiarazione, a firma del Direttore Lavori, che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto autorizzato oppure, in caso contrario, allega il progetto di variante;
  - le prove di tenuta (vedasi art. 12);
  - le schede tecniche degli impianti di sollevamento e pretrattamento;
  - La dichiarazione di conformità dell'allacciamento certificata dalla ditta che ha realizzato l'opera ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento

	<p>concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La certificazione rilasciata da ditta specializzata in merito alla corretta esecuzione degli allacciamenti privati verificata con test di fumo di segnalazione, (verifica sull'immissione d'acqua piovana nella fognatura nera), e con prova con tracciante, (verifica sull'immissione d'acqua reflua nella fognatura bianca).</li> </ul> <p>Il Gestore può intraprendere tutte le attività di controllo atte a confermare il rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni date in sede di parere preventivo e delle normative in vigore. Di norma entro 30 gg. dalla presentazione della domanda presentata il Gestore svolge le attività di collaudo.</p> <p>8. In seguito all'esito positivo del collaudo, il Comune rilascia l'autorizzazione allo scarico in base alla L.P. n. 8 del 2002 e s.m.i.</p> <p>9. I lavori d'allacciamento realizzato senza preventiva domanda di allacciamento o in difformità dalla stessa ovvero dalle prescrizioni del Gestore sono considerati abusivi e suscettibile di sospensione immediata, senza pregiudizio delle relative sanzioni. Tale sospensione avviene tramite emissione d'ordinanza sindacale.</p> <p>10. Il Gestore può prescrivere al titolare dell'allacciamento un termine per la regolarizzazione dell'allacciamento stesso. I termini per la regolarizzazione dell'allacciamento o la sospensione vengono indicati nell'ordinanza sindacale.</p> <p>11. La riattivazione dell'allacciamento è subordinata a permesso, in difetto del quale si procede alla disattivazione dell'allacciamento e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente. La procedura viene attivata tramite emissione di specifica ordinanza sindacale.</p> <p>12. Il titolare dell'allacciamento deve comunicare per iscritto al Gestore qualunque variazione riguardante l'utilizzo dell'allacciamento. Egli deve eseguire tutte le prescrizioni impartite dal Gestore. La procedura viene attivata tramite emissione delle specifiche ordinanze sindacali.</p> <p>13. Per lo scarico di acque reflue industriali l'autorizzazione allo scarico va richiesta ai sensi dell'articolo 39 della L.P. n. 8 del 2002 e s.m.i..</p>
<b>7</b>	<b>Proprietà delle opere di fognatura</b>
	<p>1. Tutti i manufatti della rete fognaria fino al punto di consegna anche se realizzati da privati, esclusi gli allacciamenti, sono di proprietà pubblica e, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fanno parte del demanio di cui agli articoli 822 e seguenti del codice civile.</p>
<b>8</b>	<b>Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese</b>
	<p>1. Il titolare dell'allacciamento realizza a proprie spese le condotte di allacciamento fino al punto di consegna stabilito dal Gestore. L'impresa che realizza le opere comunica le date d'inizio e fine lavori al Gestore, al fine di consentirgli di effettuare i necessari controlli.</p> <p>2. In caso di modifica del tipo di rete fognaria, quale ad esempio la trasformazione da fognatura mista a fognatura separata o delle caratteristiche dello scarico, il titolare dell'allacciamento adegua l'allacciamento.</p> <p>3. In caso di rifacimento della rete fognaria, al Gestore compete il ripristino del collegamento degli allacciamenti alla stessa. Le spese relative sono a carico del Gestore.</p>
<b>9</b>	<b>Allacciamento alla rete fognaria</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per ogni fabbricato va previsto un solo allacciamento. La necessità, per ragioni tecniche o motivi economici, di più allacciamenti va motivata nella domanda di cui all'articolo 5.</li> <li>2. Gli allacciamenti e i rispettivi impianti connessi sono progettati, realizzati e gestiti in modo da ridurre al minimo gli interventi di manutenzione, da semplificarne la realizzazione e garantire l'affidabilità d'esercizio. A tale scopo vanno realizzati tenendo conto delle norme tecniche generalmente riconosciute in materia di acque di scarico (EN, UNI, DIN, ATV).</li> <li>3. L'allacciamento alla rete fognaria va eseguito in un pozzetto di ispezione; se necessario il Gestore può disporre la realizzazione di un nuovo pozzetto indicandone le caratteristiche tecniche.</li> <li>4. L'allacciamento direttamente alla condotta della rete fognaria tramite pezzo speciale e pozzetto d'ispezione privato è ammesso soltanto previo permesso del Gestore.</li> <li>7. Per evitare allacciamenti errati, gli allacciamenti privati devono essere eseguiti possibilmente già in fase di costruzione della fognatura sotto la sorveglianza della direzione lavori o del Gestore della rete fognaria.</li> <li>8. Al momento dell'entrata in esercizio dell'allacciamento alla rete fognaria le eventuali vasche biologiche presenti e qualunque manufatto che comporti la sosta prolungata dei liquami vanno messi fuori uso previa pulizia. Il materiale di spurgo delle vasche biologiche va smaltito presso un impianto di depurazione autorizzato. Tali attività vengono svolte dal Gestore.</li> <li>8.1 Qualora il titolare dell'allacciamento non intenda utilizzare per altri scopi le vasche (ad es. accumulo di acqua meteorica), è suo obbligo demolirle o riempirle con materiale inerte, dandone comunicazione al Comune.</li> <li>9. In assenza di sistemi di dispersione per acque meteoriche i pozzi perdenti sistemi di smaltimento individuali vanno mantenuti regolarmente in funzione per la dispersione delle acque meteoriche.</li> </ol>
<b>10</b>	<p><b>Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Qualora gli impianti di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i titolari degli scarichi devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti lungo l'allacciamento, lungo le tubazioni interne all'edificio e nei locali privati o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.</li> <li>2. Quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, vanno sollevate e convogliate nella rete fognaria pubblica mediante pompe installate a cura e spese del titolare dell'allacciamento. La condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione della rete fognaria.</li> <li>4. E' opportuno che l'impianto di sollevamento sia dotato di un sistema d'allarme in caso di mancato funzionamento dell'impianto stesso.</li> <li>4. Il Gestore della rete fognaria non è responsabile di danni causati alla proprietà privata per la mancata realizzazione o manutenzione delle opere previste ai precedenti commi.</li> </ol>
<b>11</b>	<p><b>Insedimenti temporanei</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove costruzioni, manifestazioni all'aperto, insediamenti provvisori, sono muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla rete fognaria pubblica ovvero essere costituito da strutture provvisorie confluenti nella stessa. Quando ciò non sia possibile, le acque reflue sono raccolte e smaltite ai sensi dell'articolo 42 della legge provinciale n. 08/2002 e s.m.i..</li> </ol>

2. Lo scarico provvisorio di acque reflue in rete fognaria di cui al comma 1 è soggetto a permesso da parte del Gestore.

## **12** Caratteristiche costruttive degli allacciamenti

1. Ogni condotta per il convogliamento delle acque reflue va dimensionata in modo da permettere il regolare deflusso della massima portata di scarico. Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro inferiore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore possono avvenire solamente tramite pezzi speciali o pozzetto.
2. La condotta di caduta va prolungata sopra il tetto quale condotta di aerazione, senza diminuzione della sezione.
3. L'allacciamento deve prevedere a valle di tutti gli scarichi un pozzetto d'ispezione generale, posto in proprietà privata e in posizioni più vicina possibile al confine di proprietà.
4. Le condotte di allacciamento devono avere un diametro minimo di 150 mm, essere realizzate possibilmente con andamento rettilineo e, nel caso di cambiamenti di direzione con un angolo superiore a 45°, devono essere previste aperture di ispezione. Anche nel punto di passaggio dalla condotta di caduta alla condotta di allacciamento va prevista una possibilità d'ispezione.
5. Una condotta può raccordarsi con un'altra condotta solo con un angolo massimo di 45° attraverso un idoneo raccordo. Il diametro nominale di una tubazione non può essere ridotto in direzione del flusso; nel caso di variazioni del diametro nominale vanno previsti idonei pezzi speciali o pozzetti di ispezione.
6. Nei pozzetti di controllo e pozzi perdenti all'interno degli edifici vanno utilizzati coperchi a tenuta di gas e impermeabili. Nelle condotte di allacciamento in cui non può essere installato alcun pozzetto di ispezione, va prevista, almeno ogni 40 metri ed al piede di ogni condotta di caduta, un'apertura di ispezione per la manutenzione con coperchio a tenuta di gas ed impermeabili. Pozzetti di controllo e scarichi a pavimento non possono essere ubicati in depositi di sostanze inquinanti e relativi locali caldaia.
7. I pozzi perdenti e i pozzetti d'ispezione devono essere sempre ispezionabili. In caso di pozzi o pozzetti esistenti coperti, il proprietario, su richiesta del Gestore, è tenuto a rimuovere il materiale sovrastante.
8. Le condotte di allacciamento vanno posate, salvo casi eccezionali, con una pendenza non inferiore all'1 per cento. Le condotte fognarie vanno posate al di sotto del limite del gelo.
9. Nella scelta dei materiali delle tubazioni bisogna tener conto della resistenza alla corrosione. I raccordi devono garantire la tenuta ed essere resistenti alle sostanze chimiche eventualmente presenti nelle acque di scarico e alla penetrazione di radici.
10. Tutte le condotte di allacciamento, i pozzetti di ispezione, le canalette di drenaggio e gli eventuali impianti di pretrattamento vanno sottoposti a prove di tenuta sia dopo la posa che dopo eventuali modifiche in conformità alla norma europea UNI EN 1610.
12. Gli allacciamenti sul suolo pubblico devono essere posati seguendo il percorso più breve tra la proprietà privata e la canalizzazione pubblica e normalmente avere lo sbocco in un pozzetto d'ispezione.



<b>13</b>	<b>Manutenzione, pulizia e riparazione degli allacciamenti e altri obblighi</b>
	<p>1. La manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento fino al punto di consegna sono a carico del titolare dell'allacciamento.</p> <p>2. I titolari dell'allacciamento devono controllare il funzionamento delle singole parti dell'impianto di scarico, al fine di riconoscere tempestivamente, in caso di disfunzioni, problemi di funzionamento del sistema di scarico (ad esempio riduzione del deflusso, maggiore rumore del deflusso, svuotamento di sifoni, odori sgradevoli ecc.) e provvedere alla loro eliminazione. In particolare bisogna tenere conto che:</p> <p>a) nell'interesse dell'igiene e al fine di evitare odori, i sifoni e gli scarichi con sifone devono essere sempre pieni di acqua;</p> <p>b) le aperture per la pulizia e le relative chiusure vanno mantenute chiuse e devono essere impermeabili a gas e acqua; inoltre bisogna fare attenzione alla corretta posizione della guarnizione, alla pulizia delle superfici ed alla sufficiente lunghezza delle viti di chiusura;</p> <p>c) i punti di deflusso delle acque meteoriche (dai cortili, da tetti piani, pluviali ecc.) vanno sottoposti a regolare verifica della loro funzionalità. Essi vanno puliti, se necessario, da sabbia, fango e foglie;</p> <p>d) le valvole di ritegno vanno mantenute in idoneo stato di esercizio. La loro funzionalità va sottoposta a verifica almeno due volte all'anno, possibilmente una volta in primavera.</p> <p>3. Se accidentalmente vengono sversate sostanze nocive nella rete fognaria, ad esempio per la loro fuoriuscita da contenitori, va tempestivamente avvisato il Gestore della rete fognaria, che informa immediatamente il Gestore dell'impianto di depurazione. Inoltre vanno sottoposte a verifica le condotte di allacciamento interessate dallo sversamento, al fine di accertare eventuali danni ed effettuare, se necessario, interventi di riparazione o di sostituzione delle condotte.</p> <p>4. I titolari degli allacciamenti sono responsabili di danni a terzi o ad altre infrastrutture pubbliche derivanti da manutenzione e pulizia insufficienti, o dall'utilizzo non conforme dei manufatti di allacciamento. Le istruzioni d'uso e per la manutenzione vanno messe a disposizione dal progettista o dal produttore dell'impianto.</p> <p>5. In caso di carenze o danni conseguenti a eventi naturali straordinari, quali ad esempio acqua alta, acquazzoni, frane ecc., il titolare dell'allacciamento non ha diritto al risarcimento dei danni.</p> <p>6. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento il titolare dell'allacciamento è chiamato ad eseguire i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione entro un termine stabilito, anche tramite ordinanza sindacale. Nel caso in cui gli interventi prescritti non siano stati realizzati entro il termine stabilito, essi vengono eseguiti d'ufficio a spese del titolare dell'allacciamento. In caso di pericolo con necessità di intervento immediato si può prescindere dalla fissazione di un termine.</p> <p>7. Il titolare dell'allacciamento garantisce al personale incaricato del controllo l'accessibilità a tutte le parti che necessitano di regolare manutenzione, quali i pozzetti di ispezione, le saracinesche, le valvole di ritegno, il sifone tipo "Firenze" se presente, gli impianti di sollevamento e di pretrattamento ecc. e fornisce tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'impianto ed il calcolo della tariffa.</p> <p>2. Tutte le spese sostenute dal Gestore per limitare o eliminare i danni causati al suolo pubblico o il rischio per la pubblica incolumità dovuti a incuria o difetto di manutenzione dell'allacciamento sono a carico del titolare dell'allacciamento. Egli si fa altresì carico di tutti i costi sostenuti dal Gestore per i sopralluoghi di verifica, richiesti dallo stesso titolare dell'allacciamento.</p>
<b>14</b>	<b>Pericoli nel caso di lavori agli impianti di scarico</b>
	<p>1. In particolare nei pozzetti, nei separatori di grassi, negli impianti di separazione per liquidi leggeri e negli impianti di sollevamento delle acque reflue è possibile riscontrare la presenza di miscele esplosive o di gas nocivi alla salute o che stordiscono. Pertanto i lavori agli impianti di scarico</p>

	<p>vanno eseguiti solamente da personale specializzato. Vanno rispettate le prescrizioni relative alla prevenzione da infortuni e le regole tecniche sulla sicurezza e sulla medicina del lavoro.</p> <p>2. È vietato l'accesso di personale non autorizzato agli impianti di scarico di acque reflue privati o pubblici nonché a contenitori e ambienti confinati (serbatoi, separatori, piccoli impianti di depurazione, vasche per la raccolta di acque reflue, pozzetti di controllo, ecc.).</p>
<b>15</b>	<b>Qualità delle acque di scarico</b>
	<p>1. L'acqua di scarico deve avere una qualità tale da non danneggiare o compromettere il funzionamento e la manutenzione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione. In particolare è vietato introdurre le seguenti sostanze in rete fognaria:</p> <p>a) gas e vapori;</p> <p>b) sostanze tossiche, infiammabili, esplosive, radioattive e infettive;</p> <p>c) effluenti di allevamento (liquami, liquiletame, letame);</p> <p>d) materiali che possono provocare l'otturazione della rete fognaria, come ad esempio ghiaia, sabbia, calcinacci, rifiuti, cenere, scorie, scarti di cucina, scarti di macellazione, stracci, residui di fosse settiche, separatori di grassi e disoleatori ecc.;</p> <p>e) sostanze dense e pastose;</p> <p>f) oli, grassi, bitume ed emulsione di catrame;</p> <p>g) liquidi acidi ed alcalini in concentrazioni pericolose;</p> <p>h) acqua contenente cemento proveniente da cantieri o acqua di pulizia e di lavaggio di impianti per la preparazione di calcestruzzo e malta.</p>
	<p>CAPO 4 LA RETE FOGNARIA</p>
<b>16</b>	<b>Danni alla rete fognaria</b>
	<p>Ove, a causa di lavori di scavo, sbancamento, posa in opera di canalizzazioni, di cavi, di realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsivoglia altre opere, si arrechi danno all'integrità ed alla funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la rete fognaria pubblica, deve essere immediatamente informato il Gestore, che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinarne la piena funzionalità a totale carico del responsabile.</p> <p>Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile, oltre all'onere di cui al precedente comma sarà passibile di sanzione patrimoniale amministrativa secondo quanto previsto al successivo art. 23, restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti, previsti dalla vigente normativa, relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica.</p> <p>I soggetti che realizzano palificazioni e tiranti sottostradali devono presentare al Gestore le videoispezioni delle campate della canalizzazione fognaria nera e del collettore delle acque meteoriche interessate dai lavori.</p> <p>Le videoispezioni dovranno essere realizzate prima e dopo i lavori in modo da poter confrontare lo stato di conservazione delle infrastrutture ed i costi per le videoispezioni e per i lavori di ripristino saranno a carico dal committente dei lavori.</p>
<b>17</b>	<b>Prescrizioni per lo scarico e limiti all'utilizzo</b>
	<p>1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria nera derivanti dalle attività sotto elencate vanno rispettate le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) cucine e mense per la preparazione di più di 200 pasti al giorno: pretrattamento dell'acqua reflua tramite un impianto per la separazione di grassi conforme alla normativa europea UNI EN 1825. Il residuo dai separatori di grassi deve essere smaltito da ditte autorizzate. A comprova del regolare smaltimento del residuo, la documentazione che attesta l'avvenuto smaltimento va conservata per la durata di 5 anni;</p>

	<p>b) attività di lavaggio di veicoli ad esclusivo uso privato (autoveicoli, motoveicoli, trattori ecc.): postazioni o impianti di lavaggio con platea impermeabile e pretrattamento con idoneo impianto di separazione per liquidi leggeri conforme alla normativa europea UNI EN 858;</p> <p>c) autorimesse con meno di 100 posti auto nelle quali non vengono svolte riparazioni meccaniche, né attività di manutenzione e lavaggio: pavimenti impermeabili; eventuali scarichi a pavimento vanno allacciati alla rete fognaria nera;</p> <p>d) autorimesse con 100 o più posti auto nelle quali non vengono svolte riparazioni meccaniche, né attività di manutenzione e lavaggio, escluse le autorimesse pubbliche con una capienza superiore a 300 posti: pavimenti impermeabili, scarichi a pavimento e scarichi delle rampe di accesso vanno allacciati alla rete fognaria nera previo pretrattamento con idoneo impianto di separazione per liquidi leggeri conforme alla normativa europea UNI EN 858;</p> <p>e) piscine, impianti per balneazione e simili: tutte le acque reflue vanno scaricate nella rete fognaria nera. Eccezioni a tale prescrizione sono ammesse solo per le piscine pubbliche, se le acque di scarico prima dello scarico in acque superficiali sono sottoposte ad un trattamento appropriato (ad es. ai sensi della norma DIN 19645:2006-04), abbinato ad idonei sistemi di fitodepurazione o lagunaggio di dimensioni idonee;</p> <p>La portata massima per l'acqua proveniente dal controlavaggio delle piscine e per l'acqua di scarico delle vasche non potrà superare i 2 lit./sec;</p> <p>f) studi e ambulatori dentistici: installazione di un separatore di amalgama conforme ai requisiti richiesti dalla norma ISO 11143. Può essere installato un unico separatore a servizio di più poltrone o un separatore per ogni poltrona;</p> <p>g) impianti termici a condensazione &lt; 200 kW: le acque di condensa possono essere scaricate senza pretrattamento in rete fognaria. Poiché le acque di condensa possono contenere sostanze acide molto aggressive (acido cloridrico, acido solforico, acido nitrico ecc.,) vanno impiegate tubazioni realizzate con materiali resistenti alla corrosione. Ciò vale anche per i materiali dei pezzi speciali, delle guarnizioni, degli scarichi a pavimento, delle stazioni di pompaggio ecc.;</p> <p>h) impianti termici a condensazione &gt; 200 kW e &lt; 6.000 kW: le acque di condensa vanno neutralizzate con idonee apparecchiature prima dello scarico in rete fognaria. Si consigliano cartucce con materiali solidi quale calcare, dolomia, ecc., poiché sono a tecnologia semplice e richiedono poca manutenzione. La quantità di granulato dovrebbe essere sufficiente almeno per un anno di funzionamento. Solo per gli impianti molto grandi e con personale tecnico qualificato è opportuno installare impianti di neutralizzazione automatizzati con dosaggio di soluzioni alcaline;</p> <p>2. Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1 nella fognatura per le acque meteoriche è vietato;</p> <p>3. I tritarifiuti per scarti di cucina, rifiuti, carta, ecc. mediante i quali il residuo triturato viene immesso nella rete fognaria sono vietati ai sensi dell'articolo 34, comma 8, della legge provinciale;</p> <p>4. Per lo scarico delle acque reflue industriali vanno rispettate le prescrizioni dell'articolo 34, comma 5, della legge provinciale e dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione;</p> <p>5. Le acque sotterranee, di versante e d'infiltrazione, nonché le acque superficiali e dei corsi d'acqua non possono essere immesse nella rete fognaria; esse devono essere scaricate separatamente oppure, se non esiste altra possibilità di scarico, nella condotta della rete fognaria per le acque meteoriche.</p>
	<p><b>CAPO 5</b> <b>LE ACQUE METEORICHE</b></p>
<p><b>18</b></p>	<p><b>Gestione delle acque meteoriche</b></p> <p>1. La gestione e lo smaltimento delle acque meteoriche avvengono in conformità alla procedura RIE e</p>

	<p>a quanto disposto dall'articolo 46 della legge provinciale, dal capo IV del relativo regolamento di esecuzione e dal Piano generale di smaltimento delle acque di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione.</p> <p>2. Le acque meteoriche devono essere smaltite all'interno della proprietà privata, salvo deroghe rilasciate per iscritto dal Gestore della rete fognaria.</p> <p>3. Qualora lo smaltimento delle acque meteoriche venga realizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite scarichi o dispersioni su proprietà privata;</li> <li>- condotte che attraversano proprietà private;</li> <li>- eseguito con il collegamento ad una condotta di allacciamento esistente il proprietario/committente dell'edificio deve presentare l'autorizzazione dei proprietari dei terreni interessati dalle opere elencate.</li> </ul> <p>3. È opportuno prevedere la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche almeno a scopo irriguo per nuove costruzioni aventi una superficie impermeabile del tetto superiore a 100 m<sup>2</sup> e una superficie a verde superiore a 50 m<sup>2</sup>. Il volume minimo del serbatoio di raccolta delle acque meteoriche va previsto pari ad almeno 20 l per m<sup>2</sup> di superficie impermeabile scolante oppure se inferiore almeno pari a 1000 l per abitante equivalente. In alternativa possono essere realizzati tetti verdi.</p> <p>4. Per i cortili ubicati in zone residenziali con traffico motorizzato molto limitato e per i parcheggi a frequenza di utilizzo da bassa a moderata (zone residenziali, edifici adibiti ad uffici, stabilimenti dell'artigianato e dell'industria, piccole attività commerciali, parcheggi ad uso stagionale) vanno previste pavimentazioni permeabili.</p> <p>In alternativa, è possibile prevedere sistemi di infiltrazione superficiale in corrispondenza delle superfici verdi limitrofe.</p> <p>5. Per le acque meteoriche non inquinate provenienti ad esempio da tetti, parcheggi e strade, va privilegiato il riutilizzo, in combinazione o come alternativa alla dispersione superficiale o sotterranea, se tecnicamente attuabile, rispetto all'immissione in reti fognarie o direttamente in corsi d'acqua superficiale.</p> <p>6. Le acque meteoriche non inquinate per le quali non sia prescritta la raccolta o la dispersione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, possono essere immesse nella fognatura per le acque meteoriche o mista senza alcun pretrattamento. Per l'immissione delle acque meteoriche moderatamente inquinate, inquinate e sistematicamente inquinate vanno previsti idonei sistemi di pretrattamento in conformità a quanto indicato al capo IV del Regolamento provinciale d'esecuzione. Le acque meteoriche provenienti da superfici in rame, zinco e piombo, non rivestite, con superficie superiore a 500 m<sup>2</sup>, sono pretrattate con filtri idonei a trattenere i metalli pesanti, ad esempio filtri a zeolite, se è prevista l'immissione in reti fognarie o direttamente in acque superficiali.</p> <p>7. Sono ammesse deroghe alle prescrizioni di cui ai commi precedenti solamente in casi particolari e tecnicamente motivati.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per ampliamenti o ristrutturazioni caratterizzati da un aumento della superficie impermeabilizzata superiore al 30 per cento.</p>
<b>19</b>	<b>Divieto di lavaggio di autoveicoli e macchinari</b>
	<p>1. Sia su area pubblica che privata, è vietato il lavaggio di veicoli a motore e macchinari, sia esso ad uso pubblico che privato; il lavaggio va eseguito in aree o presso stazioni di lavaggio appositamente attrezzate.</p>
<b>20</b>	<b>Smaltimento di acque da cantieri</b>
	<p>1. Se per determinati lavori di ingegneria civile è necessario effettuare scarichi di acque di falda pompate per abbassare il livello delle acque sotterranee o per scaricare acque sotterranee di</p>

	<p>infiltrazione, il titolare del cantiere deve ottenere preventivamente l'autorizzazione ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge provinciale.</p> <p>2. Se, nel corso di lavori di ingegneria civile, vengono individuate acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza per infiltrazione, vanno informati il Comune e il Gestore della rete fognaria e concordate le modalità di scarico. Tali acque vanno immesse nella rete fognaria bianca, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nella rete fognaria per acque reflue può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Gestore della rete fognaria. Prima di essere evacuate, le acque attraversano una vasca di sedimentazione sufficientemente dimensionata.</p> <p>3. Nei cantieri è vietato il deflusso di acqua contenente cemento in acque superficiali o in rete fognaria. L'acqua di lavaggio delle betoniere nei piccoli cantieri va convogliata in fosse di decantazione e dispersione ed il cemento raccolto va smaltito con gli altri residui inerti da costruzione. Il lavaggio degli automezzi per la preparazione di conglomerati cementizi non va effettuato presso i cantieri, bensì presso le sedi delle rispettive aziende, che vanno dotate di idonei impianti per il riutilizzo delle acque di lavaggio e dei residui.</p>
	<p><b>CAPO 6</b> <b>CONTRATTO, MISURA, TARIFFE E FATTURAZIONE</b></p>
<p><b>21</b></p>	<p><b>Contratto e misura</b></p>
	<p>1. Il rapporto contrattuale per il servizio di fognatura e depurazione nonché per il servizio di estrazione e smaltimento dei fanghi da sistemi di smaltimento individuali si attiva di norma con la stipula del contratto per la fornitura dell'acqua potabile secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento.</p> <p>2. La contabilizzazione delle tariffe di allontanamento e depurazione avviene mediante il misuratore per l'acqua potabile considerando il volume dell'acqua scaricata equivalente al volume di acqua fornita o prelevata, non considerando il volume di acqua piovana raccolto e riutilizzato. Valgono per determinate categorie d'uso le riduzioni in quantità secondo norma provinciale.</p> <p>3. Per gli insediamenti temporanei viene stipulato un apposito contratto relativo alla fornitura dell'acqua potabile e per il servizio di fognatura e depurazione. La misura dei consumi avviene di norma tramite contatore fornito dal Gestore o in alternativa a forfait.</p> <p>4. La contabilizzazione delle acque industriali avviene sulla base delle quantità e qualità delle acque reflue scaricate, determinate con idoneo misuratore installato e gestito dal titolare dell'utenza. In mancanza di tale misuratore, la contabilizzazione avverrà in base alla quantità dell'acqua approvvigionata in qualunque modo prelevata.</p> <p>5. Per quanti sono in possesso di una regolare concessione di derivazione d'acqua da qualunque fonte d'approvvigionamento idrico e che scarichino in parte o totalmente tale acqua in una delle reti d'allontanamento acque fognarie o meteoriche, devono comunicare tale prelievo al gestore al fine della stipula del relativo contratto.</p> <p>6. Il titolare di tale concessione deve attrezzare, a proprie spese, la fonte d'approvvigionamento con un contatore atto alla misura dei consumi e comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno la quantità prelevata al Gestore. In mancanza di contatore ed in via transitoria il titolare della concessione di derivazione d'acqua è chiamato al pagamento della tariffa di allontanamento e depurazione in base a quanto previsto dai criteri stabiliti dalla normativa provinciale in vigore.</p> <p>7. Per le acque meteoriche immesse in fognatura derivanti da aree esterne come tetti o con attività</p>

	<p>inquinanti per le quali è prescritta l'immissione, le tariffe, in assenza di idonei misuratori, sono calcolate contabilizzando un volume d'acqua annua pari a 0,5 m<sup>3</sup> per m<sup>2</sup> di superficie impermeabilizzata.</p> <p>8. Il Gestore può escludere dal computo della tariffa di fognatura e depurazione i quantitativi d'acqua erogati ma dispersi, solo previa presentazione di idonea documentazione (nel caso di fatture devono essere debitamente quietanziate) attestante la riparazione della perdita e che dimostri che le acque non sono confluite nella rete fognaria.</p> <p>9. Il Gestore si riserva di spostare (far spostare) il misuratore dell'acqua potabile di cui al comma 2 del presente articolo al limite della proprietà privata con la chiusura del contratto/i di fornitura d'acqua in essere e concomitante stipula di un nuovo contratto per i motivi tecnici di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per garantire una corretta manutenzione dell'allacciamento idrico assicurando nel contempo un tempestivo riscontro delle perdite d'acqua (p.es. allacciamenti idrici vetusti);</li> <li>- per adeguare la dimensione o la portata del misuratore al reale fabbisogno delle utenze allacciate;</li> <li>- per misuratori inaccessibili.</li> </ul>
<b>22</b>	<b>Letture</b>
	<p>1. Il Gestore esegue periodicamente, almeno una volta all'anno, la lettura dei contatori installati in base al contratto d'erogazione d'acqua potabile ed anche dei contatori privati atti alla contabilizzazione dell'acqua prelevata da una derivazione privata. In occasione della lettura annuale dei contatori viene rilevato anche lo stato d'uso degli stessi.</p> <p>2. Il cliente può chiedere letture integrative con lo scopo di controllare l'esattezza dei dati comunicati dal Gestore. Nel caso di correttezza della lettura verranno addebitati i relativi costi secondo il tariffario in vigore.</p> <p>3. Il cliente può effettuare autoletture secondo le modalità operative previste dal Gestore.</p>
<b>23</b>	<b>Il recesso dal contratto</b>
	<p>1. Il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto (disdetta) secondo le modalità previste nello specifico Regolamento del Servizio Idropotabile.</p> <p>2. Nel caso di contabilizzazione della tariffa derivante da una concessione di derivazione d'acqua la tariffa di allontanamento e depurazione non verrà fatturata solo in caso di presentazione della documentazione che attesti l'avvenuta cessazione della concessione di derivazione.</p> <p>3. Il Gestore si riserva la facoltà di interrompere, modificare il rapporto con l'utenza in qualsiasi momento per motivi d'interesse pubblico o per ragioni tecniche funzionali all'esercizio e gestione delle reti o per cause di forza maggiore/stato di necessità, senza pagamento di indennità di sorta.</p>
<b>24</b>	<b>Tariffe del servizio di fognatura e depurazione e fatturazione</b>
	<p>1. Per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche e assimilate alle stesse e per le acque industriali va corrisposta la tariffa di cui all'articolo 53 della L.P. 8/2002, in conformità ai criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale. Per la definizione delle acque reflue domestiche, per l'assimilazione delle acque reflue non domestiche a quelle domestiche e per la definizione delle acque industriali valgono i criteri della norma provinciale.</p> <p>2. La Giunta comunale delibera le tariffe di fognatura e di depurazione per l'anno successivo prima dell'approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>3. A tale fine il gestore propone un piano finanziario sia per il servizio di fognatura che per il servizio</p>

	<p>di depurazione che riporta i costi di gestione e degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dal Gestore e gli importi di cui all'art. 55 della L.P. 2/2002.</p> <p>4. Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati per nuovi investimenti del settore idrico attraverso un fondo di riserva dedicato.</p> <p>5. Presupposto per l'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione è l'allacciamento alla rete fognaria.</p> <p>6. La tariffa di fognatura nel Comune di Bolzano è unica per metro cubo. Viene prevista una tariffa a metrocubo per scarichi industriali in fognature che sfociano in corpi idrici superficiali di acque con le caratteristiche della tabella D della L. P. 08/02 s.m.i.</p> <p>7. La tariffa di depurazione nel Comune di Bolzano è unitaria per metro cubo fatte salve le maggiorazioni per acque industriali secondo norma provinciale.</p> <p>8. Ai titolari di sistemi di smaltimento individuali (fosse settiche) viene applicata la sola tariffa di depurazione commisurata al volume di acqua prelevata, o, per utenze non allacciate alla rete idrica, in misura di del consumo d'acqua medio annuo nel Comune di Bolzano per ogni persona residente.</p> <p>9. La tariffa è dovuta anche dai titolari di scarichi per i quali il sindaco abbia effettuato ordinanza di allacciamento alla rete fognaria, se essi non hanno provveduto entro il termine stabilito.</p> <p>10. Il calcolo della tariffa avviene in base alle letture effettuate, alle dichiarazioni ed ai consumi calcolati.</p> <p>11. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa provinciale.</p>
<b>25</b>	<b>Prestazioni accessorie</b>
	<p>1. Per le prestazioni accessorie intese come lavori, forniture e servizi conto terzi il Gestore fissa un proprio tariffario.</p> <p>2. Le prestazioni accessorie sono oggetto di fatturazione al cliente finale o direttamente ad integrazione delle fatture per fornitura dell'acqua o in modo separato.</p> <p>3. Per le prestazioni accessorie, il Gestore può chiedere un anticipo fino ad un massimo del 100% del preventivo sottoscritto dal cliente in sede d'ordine.</p> <p>4. Le prestazioni hanno inizio dopo l'avvenuto versamento dell'anticipo da parte del cliente.</p>
<b>26</b>	<b>Decorrenza e termine dell'obbligo di pagamento</b>
	<p>1. L'obbligo di pagamento della tariffa per la fognatura e la depurazione decorre dall'inizio dell'utilizzo e termina l'ultimo giorno dell'utilizzo effettivo.</p> <p>2. Nel caso in cui la cessazione non sia denunciata tempestivamente, la tariffa non è dovuta per il periodo nel quale possa essere dimostrata la cessazione nel quale un nuovo utente subentrante abbia pagato la tariffa.</p>
<b>27</b>	<b>Fatturazione e riscossione</b>
	<p>1. Il Gestore del servizio provvede alla riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione, assieme alla tariffa per l'acqua potabile, mediante emissione di apposite fatture.</p>

	<p>Queste vengono emesse di norma tre volte all'anno con cadenza quadrimestrale di cui almeno una a conguaglio in base all'effettivo consumo rilevato con la lettura dei contatori.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Trattandosi di corrispettivi di servizio gli importi fatturati dal Gestore saranno soggetti all'imposta IVA nella misura di legge.</li> <li>3. Il Gestore fissa per ogni fattura il termine di pagamento.</li> <li>4. Il pagamento della tariffa è effettuato con varie modalità tra cui il bonifico diretto bancario o postale o tramite apposito bollettino di conto corrente postale o bancario, oppure mediante addebito diretto in conto corrente bancario o postale o tramite portale informatico a favore del conto intestato al Gestore.</li> <li>5. Trascorso il termine di pagamento i clienti morosi saranno tenuti a pagare, oltre alle somme dovute, anche un'indennità per gli interessi di mora e le maggiori spese per l'esazione.</li> <li>6. In caso di mancato pagamento di fatture, il Gestore notifica un sollecito di pagamento con raccomandata R.R., PEC o altre forme di comunicazione equivalenti.</li> <li>7. In caso di inadempienza del cliente in ordine al pagamento degli importi dovuti il Gestore è abilitato a svolgere il recupero del credito tramite riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</li> </ol>
<b>28</b>	<b>Doveri e responsabilità</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. E' vietato a terzi qualunque lavoro, intervento, attività sulle reti di raccolta ed impianti ad esse collegati.</li> <li>2. Nei casi di scarichi non autorizzati il Gestore si riserva la facoltà di procedere alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre al recupero tariffe non pagate in base ai consumi presumibilmente effettuati e calcolati dal Gestore con l'addebito delle spese di ripristino e manomissione.</li> </ol>
	<b>CAPO 7 MODALITA' D'EROGAZIONE DEL SERVIZIO</b>
<b>29</b>	<b>Modalità d'erogazione del servizio</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli scarichi di acque reflue e meteoriche derivanti da scarichi autorizzati e concessionari può avvenire ininterrottamente 24 ore su 24. Il Gestore si riserva di interrompere il servizio in caso di manutenzioni ordinarie o straordinarie ed in casi imprevisti senza che il cliente possa avanzare richieste di danni di qualsivoglia natura.</li> <li>2. La comunicazione al cliente si effettua tramite affissione alla porta 24 h prima dell'interruzione. Il Gestore si riserva la facoltà di utilizzare metodi alternativi in caso d'interruzioni d'erogazione in ampie zone o per emergenza.</li> </ol>
	<b>CAPO 8 L'IMPIANTO INTERNO</b>
<b>30</b>	<b>L'impianto interno</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli impianti interni, saranno eseguiti a cura e spese del titolare dell'allacciamento o del cliente e devono corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e regolamenti specifici.</li> </ol>



	<p>2. Se le verifiche effettuate dal Gestore rivelassero l'inosservanza di norme, prescrizioni con particolare attenzione alla sicurezza, igiene ed alle modalità di misurazione dell'acqua, il Gestore si riserva la facoltà di non rilasciare il parere positivo in sede di collaudo di cui all'art. 5 com. 8 e di attivare tutte le procedure atte a limitare o sospendere gli scarichi.</p> <p>3. Il sopralluogo eseguito a qualunque titolo dagli incaricati del Gestore presso gli impianti interni, non implicano per il Gestore alcuna responsabilità e non solleva né l'installatore, né il cliente dalle responsabilità derivanti rispettivamente dall'esecuzione e dall'uso dell'impianto stesso e degli apparecchi utilizzatori.</p>																					
<b>31</b>	<b>Accesso all'impianto interno</b>																					
	<p>1. Il Gestore si riserva il diritto, avvalendosi dei propri dipendenti muniti di documenti di riconoscimento, di far ispezionare e verificare in qualsiasi momento lo stato degli impianti interni, con particolare attenzione alla sicurezza, igiene ed alle modalità di misurazione dell'acqua.</p> <p>2. Il Gestore può prescrivere, anche tramite ordinanza sindacale, tutti i controlli, modifiche ed interventi necessari per il buon funzionamento degli impianti interni, per la giusta misura dei consumi, per la manutenzione dei contatori oppure per esigenze imposte da motivi tecnici.</p> <p>3. Il cliente deve uniformarsi a tutte le prescrizioni che gli organi tecnici competenti reputassero opportuno prescrivere per il buon funzionamento degli impianti entro i limiti di tempo stabiliti. In caso di inadempimento, il Gestore si riserva il diritto di far assumere i provvedimenti necessari atti a ripristinare le condizioni igienico sanitarie necessarie.</p>																					
<b>CAPO 9 STANDARD DI QUALITA'</b>																						
<b>32</b>	<b>Criteri</b>																					
	<p>1. I criteri che definiscono gli standard di qualità sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) continuità e regolarità del servizio;</li> <li>b) ripristino immediato della possibilità di scarico in caso di guasti;</li> <li>c) tempi brevi per l'effettuazione degli allacciamenti;</li> <li>d) sicurezza e risparmio energetico;</li> <li>e) semplicità nella stipula dei contratti e nel pagamento delle fatture;</li> <li>f) informazioni esaustive e di facile comprensione per il cliente;</li> <li>g) misurazione corretta del consumo;</li> <li>h) fatturazione precisa;</li> <li>i) correttezza e gentilezza del personale;</li> <li>j) tutela dell'ambiente.</li> </ul>																					
<b>33</b>	<b>Standard di qualità</b>																					
	<p>1. Gli standard di qualità per il servizio di fognatura sono:</p> <table border="1" data-bbox="209 1697 1401 1980"> <tr> <td>a)</td> <td>apertura degli sportelli nei giorni feriali:</td> <td>20 h/settimana</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>informazione telefonica nei giorni feriali:</td> <td>30 h/settimana</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>redazione del preventivo con sopralluogo:</td> <td>&lt; 15 gg</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>inizio lavori, dal pagamento dell'acconto, o conferma d'ordine ed in presenza del permesso di scavo in caso di allacciamenti nuovi</td> <td>&lt; 10 gg. lavorati</td> </tr> <tr> <td>e)</td> <td>inizio lavori di riparazione senza scavo su impianti e reti:</td> <td>&lt; 5 gg. solari</td> </tr> <tr> <td>f)</td> <td>inizio lavori di riparazione con scavo su impianti e reti:</td> <td>&lt; 10 gg. solari</td> </tr> <tr> <td>g)</td> <td>tempo di intervento a partire dalla comunicazione per il</td> <td>&lt; 60 minuti</td> </tr> </table>	a)	apertura degli sportelli nei giorni feriali:	20 h/settimana	b)	informazione telefonica nei giorni feriali:	30 h/settimana	c)	redazione del preventivo con sopralluogo:	< 15 gg	d)	inizio lavori, dal pagamento dell'acconto, o conferma d'ordine ed in presenza del permesso di scavo in caso di allacciamenti nuovi	< 10 gg. lavorati	e)	inizio lavori di riparazione senza scavo su impianti e reti:	< 5 gg. solari	f)	inizio lavori di riparazione con scavo su impianti e reti:	< 10 gg. solari	g)	tempo di intervento a partire dalla comunicazione per il	< 60 minuti
a)	apertura degli sportelli nei giorni feriali:	20 h/settimana																				
b)	informazione telefonica nei giorni feriali:	30 h/settimana																				
c)	redazione del preventivo con sopralluogo:	< 15 gg																				
d)	inizio lavori, dal pagamento dell'acconto, o conferma d'ordine ed in presenza del permesso di scavo in caso di allacciamenti nuovi	< 10 gg. lavorati																				
e)	inizio lavori di riparazione senza scavo su impianti e reti:	< 5 gg. solari																				
f)	inizio lavori di riparazione con scavo su impianti e reti:	< 10 gg. solari																				
g)	tempo di intervento a partire dalla comunicazione per il	< 60 minuti																				

	sopralluogo in caso di avaria:	
h)	inizio lavori a partire dalla comunicazione in caso di avarie:	< 3 h
i)	risposta del Gestore a partire dal ricevimento di reclami:	< 30 gg. solari
l)	comunicazione di interruzione:	> 24 h
m)	tempi d'interruzione in caso di lavori ordinari e straordinari:	max 24 h.
n)	lettura contatori accessibili nell'arco di un anno solare:	almeno 1
o)	fatturazione per il consumo annuale:	almeno 1
p)	fatturazione per altri lavori eseguiti:	< 45 gg.

**2.** I termini fissati per gli standard di qualità decorrono dal giorno successivo alla data di protocollo del Gestore.

Per giorno s'intende quello solare, esclusi i festivi. I sabati ed i prefestivi sono parificati ai festivi.

**3.** In caso di mancato rispetto di uno degli standard fissati il Gestore, su richiesta scritta del cliente, corrisponde allo stesso un indennizzo pari a 100,00 €.

L'indennizzo non è dovuto per casi in cui il mancato rispetto degli standard fissati sia dovuto a cause non imputabili al Gestore, cause di forza maggiore/stato di necessità.

**4.** I lavori per il cliente devono essere eseguiti tempestivamente e non possono essere interrotti tranne che per cause non imputabili al Gestore, cause di forza maggiore/stato di necessità.

## **CAPO 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, GENERALI E FINALI**

### **34 Adeguamento degli allacciamenti ed impianti esistenti**

1. Per gli allacciamenti esistenti fino alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento l'autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata. Il Gestore può prescrivere adeguamenti in base alle direttive del presente regolamento.

2. Gli allacciamenti esistenti e non conformi alle prescrizioni ed ai pretrattamenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b), e), f), g) e h), e all'articolo 12 comma 7, vanno adeguati entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Gestore della rete fognaria può inoltre prescrivere interventi di adeguamento in merito alle altre disposizioni del presente regolamento, se ciò risulta necessario per il corretto funzionamento della rete fognaria stessa. In ogni caso va preventivamente accertata la fattibilità tecnica ed economica degli interventi prescritti.

4. Nei casi sopra citati il Gestore della rete fognaria segnala al Comune l'obbligo dell'interessato ad eseguire gli interventi di adeguamento nonché il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale deve esservi data esecuzione.

Il Comune emette specifica ordinanza sindacale.

Il Gestore, scaduto il termine assegnato, verifica l'esecuzione delle prescrizioni impartite da parte del titolare dello scarico e, in caso di inadempimento, segnala immediatamente il fatto al Sindaco, inviando una relazione dettagliata. Il Sindaco procede, applicando le procedure di cui all'articolo 34, comma 2, della legge provinciale.

5. Quanti sono in possesso di una regolare concessione di derivazione d'acqua da qualunque fonte d'approvvigionamento idrico e che scarichino in parte o totalmente tale acqua in una delle reti d'allontanamento acque fognarie o meteoriche, devono dotare la fonte d'approvvigionamento idrico di contatore entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

<b>35</b>	<b>Disposizioni generali</b>
	<p>1. Il cliente deve osservare tutte le vigenti norme prescritte dagli organi competenti e tutte le altre disposizioni presenti e future stabilite dal Gestore in materia di sicurezza e di igiene per lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche, a garanzia e nell'interesse del servizio, della sicurezza e salute pubblica.</p> <p>2. Il cliente è tenuto ad accettare ogni eventuale variazione o sostituzione di carattere tecnico che il Gestore reputasse necessaria allo smaltimento delle acque reflue e meteoriche, impegnandosi a provvedere, a sue spese, ad ogni modificazione o sostituzione che si rendesse necessaria, in dipendenza di quanto sopra, negli impianti interni e negli apparecchi utilizzatori.</p>
<b>36</b>	<b>Modifiche al regolamento</b>
	<p>1. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le norme del presente Regolamento. Tali modificazioni, unitamente a quelle contenute nel presente Regolamento, debitamente approvate dai competenti organi, s'intendono obbligatorie anche per i clienti in corso salvo dichiarazione scritta del Gestore medesimo di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla loro entrata in vigore.</p>
<b>37</b>	<b>Disposizioni finali</b>
	<p>1. Le disposizioni del presente Regolamento annullano e sostituiscono a tutti gli effetti quelle dei Regolamenti precedenti, ove in contrasto con la presente disciplina.</p>
<b>38</b>	<b>Sanzioni</b>
	<p>1. Le sanzioni pecuniarie amministrative sono irrogate, nel rispetto degli importi minimi e massimi di seguito indicati, secondo la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa per gli importi qui di seguito riportati.</p> <p>Art. 9, punto 8.1 - Sanzione minima 50,00€ - Sanzione massima – 500,00€</p> <p>Art. 19 - Sanzione minima 50,00€ - Sanzione massima – 500,00€</p> <p>Art. 20, punto 3 - Sanzione minima 100,00€ - Sanzione massima – 500,00€</p>